

COMUNE DI PIATEDA

(PROVINCIA DI SONDRIO)

Verbale n. 3 del 14 settembre 2018

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017



Il Revisore dei Conti

Ricevuto lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nelle sue componenti:

- 1) Stato Patrimoniale Consolidato;
- 2) Conto Economico Consolidato;
- 3) Relazione sulla gestione e nota integrativa.

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.";*

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";*

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

VISTO il comma 4 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

CONSIDERATO che il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2017 costituisce il primo Bilancio Consolidato redatto dal Comune di Piateda in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in

società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.11.2015 con la quale veniva rinviata al 2017 (rendiconto 2017), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, l'adozione del bilancio consolidato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.12.2017 con la quale veniva disposta l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Piateda dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2018 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico dell'ente;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 della Società S.EC.AM. S.p.A da assoggettare a consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dall'Ufficio Ragioneria;

Come previsto dal principio contabile 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. relativo al Bilancio Consolidato e recepito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14/12/2017, l'ente ha definito il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento.

Il bilancio della società da consolidare è redatto tutti secondo il modello CEE del codice civile, l'Ente ha provveduto a recuperare i dati analitici per la riclassificazione tramite nota integrativa e specifiche richieste. Il metodo di consolidamento è quello proporzionale. Il bilancio consolidato del gruppo Comune di Piateda evidenzia per l'annualità 2017 un risultato d'esercizio positivo pari a euro 2.191.166,92, con un patrimonio netto consolidato

pari a euro 13.574.314,79. La consistenza delle immobilizzazioni è pari a euro 10.697.869,8 e l'attivo circolante paria a euro 6.264.595,30. La consistenza dei debiti ammonta a euro 2.882.538,82.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

tenuto conto di quanto esposto

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017.

Monza li, 14/09/2018

Il Revisore dei Conti
Dott. Maurizio Pedullà